



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-388/19, 18 Marzo 2021, ECLI:EU:C:2021:212	Autoridade Tributária e Aduaneira (Impôt sur les plus-values immobilières)	Prima	Rinvio pregiudiziale	PT	Ultima istanza	SI	/	Principio di non discriminazione	Fiscalità diretta – Tassazione delle plusvalenze immobiliari
Classificazione									
Diritto secondario - Imposte dirette									
Questioni pregiudiziali									
Se il combinato disposto degli articoli 18 e da 63 a 65 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel presente procedimento (articolo 43, paragrafo 2, del (CIRS)), che è stata modificata con l'aggiunta dei paragrafi 9 e 10 all'articolo 72 di detto codice al fine di consentire che le plusvalenze risultanti dalla cessione di immobili situati in uno Stato membro (Portogallo), da parte di un soggetto residente in altro Stato membro dell'Unione (Francia), non siano soggette, per opzione, ad un onere tributario superiore a quello che sarebbe applicato, per lo stesso tipo di operazione, alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente nello Stato dove sono situati gli immobili.									
Dispositivo									
L'articolo 63 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 65 TFUE, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di consentire che le plusvalenze risultanti dalla cessione di beni immobili situati in tale Stato membro, da parte di un soggetto residente in altro Stato membro, non siano soggette a un onere fiscale superiore a quello che sarebbe applicato, per lo stesso tipo di operazione, alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente nel primo Stato membro, faccia dipendere il regime di imposizione applicabile dalla scelta di detto soggetto passivo.									
Nota redazionale									
La causa riguarda l'assoggettamento a una maggiore imposta sulle plusvalenze al momento della cessione di un bene in Portogallo, stante la qualità del cedente di non residente in tale paese. La presente causa solleva quindi la questione se, per accertare l'esistenza di una discriminazione – e, per estensione, una restrizione alla libera circolazione dei capitali – sia necessario procedere ad una valutazione globale dell'insieme delle conseguenze derivanti dall'applicazione di un regime speciale d'imposizione. In altri termini, si pone la questione se, a tal fine, occorra confrontare tutte le opzioni fiscali offerte ai residenti in un altro Stato membro con quelle offerte ai residenti dello Stato membro d'imposizione o, in subordine, se siffatto raffronto debba essere effettuato nell'ambito di ciascuna di dette opzioni singolarmente considerata. In via preliminare, occorre ricordare che la materia delle imposte dirette resta essenzialmente di competenza degli Stati membri. Spetta loro determinare la portata della propria competenza fiscale nonché i principi di base del rispettivo regime fiscale. Allo stato attuale dell'armonizzazione della normativa fiscale nazionale, gli Stati membri sono pertanto liberi di istituire il sistema fiscale che ritengono più idoneo compresa, in particolare, l'adozione del sistema di tassazione progressiva o forfettaria. In tale contesto, gli Stati membri possono prevedere gli adempimenti di comunicazione e amministrativi che essi ritengono necessari ad assicurare l'efficacia della riscossione dell'imposta. Le libertà fondamentali relative al mercato interno non possono quindi essere intese nel senso che uno Stato membro sia tenuto ad allineare le proprie norme tributarie a quelle di altri Stati membri al fine di garantire che qualsivoglia disparità derivante dall'applicazione di dette norme tributarie sia in tal modo eliminata. Pertanto, due Stati membri possono anche tassare la stessa operazione sulla base di un diverso criterio di collegamento. Tutto ciò significa che le libertà di circolazione – per quanto importanti – non mirano a risolvere eventuali problemi di interoperabilità tra i diversi sistemi fiscali nazionali. Esse mirano soltanto a garantire che gli Stati membri esercitino le loro competenze in modo non discriminatorio. In particolare, non spetta alla Corte stabilire quale debba essere il sistema fiscale degli Stati membri. Gli Stati membri devono tuttavia esercitare la loro competenza in materia fiscale nel rispetto del principio della libera circolazione. Ciò significa che gli Stati membri devono astenersi dall'adottare misure discriminatorie a detrimento delle persone che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Alla luce di quanto precede, si evince che l'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che assoggetta la tassazione delle plusvalenze ottenute con la cessione di un bene immobile situato in uno Stato membro da un soggetto residente in un altro Stato membro a un regime fiscale diverso da quello applicabile ai residenti, purché tale normativa offra ai non residenti la possibilità di optare per il regime fiscale applicabile ai residenti. In circostanze del genere, le autorità dello Stato membro interessato devono assicurarsi che la possibilità di effettuare una scelta siffatta sia stata portata a conoscenza dei non residenti in modo chiaro, tempestivo e comprensibile e che le conseguenze connesse al fatto che l'insieme dei redditi della persona interessata non sia tassato in tale Stato siano neutralizzate. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che questi ultimi requisiti siano soddisfatti.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									